



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

oscurare

12362-26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ENRICO VITTORIO STANISLAO - Presidente -
SCARLINI
ALESSANDRINA TUDINO
IRENE SCORDAMAGLIA
PIERANGELO CIRILLO
ELENA CARUSILLO - Relatore -

Sent. n. sez. 305/2026
UP - 16/02/2026
R.G.N. 41156/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avv. [REDACTED], difensore della parte civile, che ha depositato conclusioni e nota spese;

sentito il difensore dell'imputato, avv. [REDACTED], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

22

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di [REDACTED] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di [REDACTED] ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di atti persecutori ai danni dell'ex moglie, ha eliminato la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla frequentazione, da parte del [REDACTED] di un corso di recupero, confermando nel resto la decisione in verifica.

2. La difesa articola cinque motivi di ricorso.

2.1 Con il primo lamenta che, erroneamente, la corte d'appello ha ritenuto configurabile il delitto di atti persecutori, anziché quello di molestie, limitandosi a valutare il compendio probatorio solo in relazione al delitto contestato e senza considerare: il comportamento dell'imputato che aveva legittimamente intrapreso iniziative legali volte a ripristinare i suoi diritti sull'immobile del quale era comproprietario assieme all'ex moglie e del quale la donna pretendeva l'esclusiva; le reali motivazioni che avevano indotto l'ex moglie a trasferirsi a [REDACTED] rappresentate dall'insofferenza al luogo dove aveva vissuto da sposata, dal desiderio di ricongiungersi alla famiglia dopo il fallimento del matrimonio, nonché dalla nuova relazione sentimentale ivi intrapresa; l'assenza di un grave stato di ansia e di paura della donna, tenuto conto dei periodi in cui la stessa soggiornava a [REDACTED] pur consapevole di poter incontrare l'ex marito.

2.2 Con il secondo censura la decisione della corte territoriale nella parte in cui ha definito "incursioni" e "stillicidi" gli ingressi, anche notturni, dell'imputato nell'abitazione della quale era comproprietario, espressione, invece, dell'esercizio di un legittimo diritto riconosciuto in sede giudiziale.

2.3 Con il terzo lamenta che la corte territoriale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla vittima - costituita parte civile e, pertanto, portatrice di interessi economici - nonostante l'assenza di riscontri al narrato della stessa in merito alle ragioni del suo trasferimento, nonché all'asserito stato di disagio in cui versava e al suo dimagrimento, circostanze smentite non solo dalle dichiarazioni dei testi a discarico e dalla lacunosità di quelle rese dai testi a carico, ma anche, e soprattutto, dai suoi rientri a [REDACTED] dopo il trasferimento a [REDACTED] indicativi dell'assenza di qualsiasi timore nei confronti dell'imputato.

2.4 Con il quarto censura, per un verso, la decisione dei giudici di merito che, in assenza dei presupposti di legge, hanno acquisito e utilizzato a fini probatori il filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza sistemato dalla vittima all'interno della camera da letto - che la stessa aveva destinato a suo esclusivo utilizzo -, del quale la difesa non aveva potuto valutare autonomamente il contenuto essendo risultato illeggibile il *compact disc* sul quale il filmato era stato caricato, così essendo costretta a «subire» la registrazione realizzata dal consulente

tecnico di parte civile; per altro verso, l'errore in cui è caduta la corte territoriale nell'escludere la configurabilità, nei confronti della donna, del delitto di cui all'art. 615 cod. pen., avendo ritenuto la sussistenza della scriminante della legittima difesa o dell'esercizio di un diritto a fronte di una prova illecitamente e illegittimamente acquisita.

2.5 Con il quinto censura la mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'assenza di precedenti penali e la corretta corresponsione dell'assegno di mantenimento, nonché l'omessa motivazione in merito alle statuizioni civili e alla congruità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una doppia conforme della decisione di primo grado, in quanto la motivazione resa, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova, si salda con la pronuncia appellata formando, con questa, un unico complessivo corpo argomentativo.

L'integrazione tra le due motivazioni rileva allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni assunte e ai passaggi logico-giuridici della decisione; a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

3. Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano applicato esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

4. Diversamente, nel giudizio di legittimità non sono valutabili, salva l'ipotesi in cui esse risultino manifestamente illogiche, le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, O., Rv. 262965).

5. Infondata è la prima delle censure che sollecita una differente valutazione degli elementi di prova per accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente ritenuto nella sentenza impugnata.

La difesa lamenta che i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori, là dove, invece, una corretta valutazione del compendio probatorio avrebbe dovuto indurli a configurare il reato di molestie, in assenza della prova di uno degli eventi alternativi previsti dalla fattispecie delittuosa contestata.

5.1 Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicchè si configura il delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato d'ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 6, n. 23375 del 10/7/2020, M., Rv. 279601).

5.2 Ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori, piuttosto che di quello di molestie, la prova del turbamento psicologico causato alla vittima deve essere ancorata non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa, ma anche all'obiettiva natura delle condotte molestatrici.

Infatti, a fini di prova del realizzarsi del grave stato d'ansia sono utilizzabili elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta dell'agente, nonché da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata, in modo che si tenga conto di un'obiettiva idoneità delle molestie a provocare quell'alterazione grave della sfera psicologica indicata dalla disposizione incriminatrice (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021, R., Rv. 281029; Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, M., Rv. 279601; Sez. 5, n. 5 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261535).

Invero, le molestie idonee a trasmodare nel delitto di atti persecutori sono quelle che si caratterizzano per cagionare uno stato d'ansia in ragione della loro ampiezza, durata e carica lesiva o spregiativa nei confronti della vittima (Sez. 5, n. 29826 del 5/3/2015, P, Rv. 264459), sicchè il criterio discrezionale tra le due fattispecie di reato attiene al realizzarsi o meno di uno degli eventi alternativi previsti dal reato di *stalking* (Sez. 3, n. 9222 del 16/1/2015, G., Rv. 262517).

6. Nel caso del ricorrente, alla luce dei criteri sopradetti e per come risulta dalla coerente ricostruzione svolta dalle due sentenze di merito, non soltanto non possono nutrirsi dubbi di sussistenza della prova dello stato d'ansia sintomatico del grave turbamento arrecato alla

vittima, ma anche della prova di un secondo evento alternativo tipico, e cioè il mutamento delle abitudini di vita causato dalla condotta dell'autore delle molestie persecutorie.

E' risultato infatti che la vittima, dopo un lungo periodo di soggiorno e insegnamento a [REDACTED] chiedeva il trasferimento a [REDACTED] luogo nel quale vivevano i genitori.

E che la causa di tale stravolgimento delle abitudini di vita fosse addebitabile, come narrato dalla vittima, agli atteggiamenti dell'ex marito trovava conferma nelle dichiarazioni rese dalle colleghe di lavoro e di quanti avevano riscontrato *de visu* i danneggiamenti, gli imbrattamenti e lo spoglio di vari arredi dell'immobile ove la stessa viveva, nonché gli appostamenti e, ancora, negli interventi delle Forze dell'ordine e nell'ingresso della vittima, dopo un ennesimo episodio, presso il locale Pronto soccorso, cui era conseguita la diagnosi di stato ansioso e la prescrizione di un'apposita terapia farmacologica.

A fronte di tale compendio probatorio, la difesa si è limitata ad articolare una mera e generica critica, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni rese nella sentenza in verifica.

7. Infondato è anche il secondo motivo.

I giudici di merito, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, hanno dato atto delle legittime iniziative legali intraprese dall'imputato allo scopo di ripristinare i suoi diritti sull'immobile del quale era comproprietario assieme all'ex moglie, che ne pretendeva l'esclusiva, evidenziando, tuttavia, condotte dell'imputato che nulla avevano a che vedere con le procedure giudiziarie e che, invece, avevano determinato nella donna la decisione di trasferirsi a [REDACTED] per proseguire la sua carriera di insegnante di latino e greco.

Invero, nonostante il riconoscimento dei suoi diritti sull'abitazione, a seguito dei quali la vittima aveva limitato, a suo uso esclusivo, la sola camera da letto, l'uomo aveva continuato a perseverare nei suoi atteggiamenti asportando mobili, provocando rumori molesti mentre la donna riposava, entrando nell'abitazione durante la notte, all'evidente scopo di spaventarla ed esasperarla durante i brevi soggiorni che la stessa si concedeva a [REDACTED] per mantenere contatti sociali e amicizie di lunga data.

Dunque, il trasferimento della vittima in altra sede di lavoro non aveva placato l'animo dell'ex marito.

8. Privo di pregio è anche il terzo motivo che involge l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima, costituita parte civile.

Lamenta la difesa che i giudici di merito hanno attribuito valenza probatoria al narrato della donna, nonostante l'assenza di riscontri sugli asseriti motivi del trasferimento, ma anche sullo stato di disagio in cui la stessa versava e sul suo dimagrimento, smentiti non solo dalle dichiarazioni dei testi a discarico e dalla lacunosità di quelle rese dai testi a carico, ma anche, e

soprattutto, dai suoi rientri a [REDACTED] dopo il trasferimento a [REDACTED] indicativi dell'assenza di qualsiasi timore nei confronti dell'imputato.

8.1 Qualora la persona offesa sia anche costituita parte civile e, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070).

8.2 Nel caso di specie, le censure dedotte dalla difesa non si confrontano con i percorsi argomentativi resi dai giudici di merito che, specificamente, hanno indicato gli elementi probatori, *aliunde* rinvenuti, di conferma sia degli atteggiamenti persecutori, sia dell'unilateralità e della riferibilità degli stessi al prevenuto, sui quali, peraltro, il ricorso pare non formulare specifiche contestazioni.

In particolare, in merito ai rientri a [REDACTED] che la vittima ha riferito molto rari, la circostanza non esclude il valore persecutorio degli atteggiamenti dell'imputato.

Invero, se per un verso la donna ha giustificato i brevi e rari soggiorni come determinati dal desiderio di non interrompere rapporti amicali pluriennali, l'imputato, per altro verso, si è limitato a sminuire e quasi giustificare le sue condotte come determinate da quelle "invasioni di campo" che, evidentemente, riteneva vere e proprie provocazioni da parte della vittima.

Nelle sentenze si legge che, in quelle occasioni, la parte offesa evitava di uscire sola per la città, facendosi sempre accompagnare, durante le sue passeggiate, dalle amiche.

8.3 Va evidenziato che, in ogni caso, è privo di rilievo l'eventuale silenzio del giudice d'appello su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita della stessa, senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Invero, la ricerca della verità non segue la strada di una puntigliosa indagine delle divergenze di dettaglio, ma quella della verifica della corrispondenza della struttura essenziale del corpo dichiarativo, dell'emergere o meno di indici di effettività esperienziale, dei cogliere gli accenti di sincerità o viceversa del verificare la presenza o meno di fattori distortivi o emotivi (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).

8.4 Ne deriva che ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della vittima, anche costituita parte civile, è precluso al giudice di legittimità, in quanto la valutazione della credibilità della stessa rappresenta una questione di fatto che ha una propria

chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie.

9. Privo di pregio è anche il quarto motivo.

9.1 Premesso che l'illegibilità del *compact disc* sul quale era stato caricato il video registrato dal consulente della parte civile, risulta solo affermata, ma non anche provata, dalla difesa che si è limitata ad asserire la lesione del diritto di difesa, quanto alla dedotta inutilizzabilità della registrazione, il motivo è infondato.

Invero, le videoregistrazioni effettuate dai privati, e non dalla polizia giudiziaria, non possono essere assimilate, quanto ai presupposti di ammissibilità, a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di cui all'art. 266 cod. proc. pen., ma sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 12280 del 23/03/2025, Stiuso, non mass.; Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida, Rv. 263432).

L'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione della legge ha riguardo, proprio per la collocazione sistematica, alla violazione delle norme processuali che regolano la formazione della prova e non anche alle prove acquisite in violazione di divieti nascenti da disposizioni normative a tutela di altri diritti (Sez. 5, n. 33560 del 28/05/2015, Leto, Rv. 264355).

Infatti, le videoriprese afferenti al fatto oggetto di conoscenza giudiziale, ben possono essere acquisite, ex art. 234 cod. proc. pen., sebbene con i limiti di utilizzabilità previsti dalla norma citata (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269; Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004, Tripodi, Rv. 230457; Sez. 3, n. 21318 del 17/04/2002, Rv. 222134).

9.2 Ne deriva che, nel caso di specie, trattandosi di videoriprese provenienti da privati, in ragione anche del luogo in cui sono state svolte, queste non hanno determinato alcuna violazione delle norme processuali sulla formazione della prova, essendone consentita l'acquisizione ai sensi dell'art. 234 del codice di rito.

Di qui, la piena utilizzabilità delle stesse ai fini che interessano.

9.3 Del resto, la tutela accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta e cede dinanzi a esigenze di tutela della collettività e del patrimonio e, in specie, a esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale (Sez. 5, Sentenza n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 279345; Sez. 2, n. 2890 del 16/01/2015, Boudhraa, Rv. 262288; Sez. 5, n. 34842 del 12/07/2011, Volpi, Rv. 250947).

9.4 A tanto, si aggiunga che, quando il ricorso per cassazione lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).

9.5 Dalla lettura delle sentenze risulta che le videoregistrazioni sono state utilizzate quale mero riscontro alle dichiarazioni rese dalla vittima, il cui vaglio di attendibilità, effettuato con motivazione, corretta ed immune da vizi logico-giuridici, è stato serio ed approfondito anche nel giudizio di appello.

A fronte delle numerose prove documentali e dichiarative, il ricorrente si è sottratto all'onere di vincere la prova di resistenza, rendendo le proprie doglianze del tutto generiche, limitandosi a una rimodulazione della vicenda in termini differenti da quella ritenuta dai giudici di merito.

10. Infondato è anche il quinto motivo che involge la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la congruità della pena e la sussistenza del danno non patrimoniale.

10.1 Quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio, la gravità del fatto, a giudizio della corte territoriale, è ampiamente desumibile dalla condotta dell'imputato, ripetuta al punto da costringere la vittima a trasferire in altra città il proprio luogo di lavoro, sicché proprio la durata considerevole delle molestie e l'insensibilità dimostrata dal ricorrente al fastidio e al malessere della persona offesa, pur facilmente intuibile, hanno indotto a ritenere adeguata e proporzionata la sanzione inflitta in primo grado, che si attesta in una misura media, certamente lontana dal massimo edittale.

10.2 Le medesime ragioni vengono poste a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, del tutto in linea con l'onere motivazionale sintetico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Pacilli, Rv. 279549).

10.3 Quanto alla liquidazione del danno, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, ~~la stessa~~ è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo qualora difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria, situazione, questa, che non ricorre nel caso di specie, avendo i giudici sottolineato la gravità della condotta e dello stato di ansia in cui versava la vittima in seguito alle condotte

dell'imputato, nonché i numerosi danneggiamenti e imbrattamenti dell'immobile condiviso, nonché lo spoglio di vari arredi dello stesso.

11. Dalle su esposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo indicato.

14. In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 16 febbraio 2026.

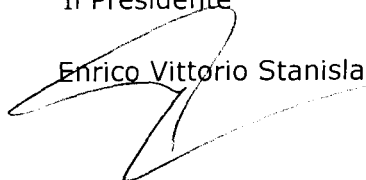
Il Consigliere estensore

Elena Carusillo



Il Presidente

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



02 APR 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Belmonte
